



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 91 del 25 Gennaio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D' APPELLO

ALLEGATI:

- Decisione /0047/CFA 2021/2022 : motivazioni relativo al reclamo numero 0052/CFA/2021/2022 dal Procuratore Federale Interregionale in data 17.11.2021 - società U.S.D. CUTRO;
- Decisione /0048/CFA 2021/2022 : motivazioni relativo al reclamo numero 0053/CFA/2021/2022 dal Procuratore Federale Interregionale in data 17.11.2021 - società U.S.D. PAOLANA;
- Decisione /0049/CFA 2021/2022 : motivazioni relativo al reclamo numero 0054/CFA/2021/2022 dal Procuratore Federale Interregionale in data 17.11.2021 - società U.S. PALMESE A.S.D.;

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 24 Gennaio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio VISCOMI.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di:

- **Giuseppe LO GATTO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD PAOLANA: per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell'allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021;
- la Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.806 pfi 20-21 avente ad oggetto: *"Mancato pagamento, e conseguente invio della liberatoria, da parte della U.S.D. PAOLANA in favore del tecnico Elio Esposito della somma stabilita dal Collegio Arbitrale (C.U. n.1/2021 riunione del 25.02.2021)";*

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Raccomandata a.r. del 06/05/21 del CR Calabria di trasmissione degli atti relativi al lodo arbitrale di cui al CU n.1/2021, riunione del 25/02/2021, nel procedimento instaurato ad istanza del sig. Esposito Elio;
- Foglio di Censimento della USD Paolana per la s.s. 2020/2021;
- Raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61786830326-6 attestante la notifica in data 06/04/21 della comunicazione alla USD Paolana del lodo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/2021, contenente l'esito del ricorso n.72/2021 proposto dal sig. Esposito Elio al Collegio Arbitrale;

esaminata l'attività istruttoria espletata da questo Ufficio;

letti gli atti del procedimento ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;

rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati.

Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue:

Il sig. Giuseppe Lo Gatto, all'epoca dei fatti presidente dotato di potere di rappresentanza della società U.S.D. Paolana, ha omesso di provvedere al pagamento della somma dovuta all'allenatore sig. Elio Esposito, come statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. con il lodo pubblicato nel C.U. n.1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021 e comunicatogli con raccomandata ricevuta in data 6.4.2021.

Tali fatti emergono documentalmente dalla lettura del provvedimento del Collegio Arbitrale notificato con ricevuta di consegna avvenuta in data 6.4.2021.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- **Giuseppe Lo Gatto**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA:

per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell'allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021;

- **la Società U.S.D. Paolana:**

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.

IL DIBATTIMENTO DEL 5.11.2021

Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno compariva per gli incolpati.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1) per Giuseppe Lo Gatto, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana all'epoca dei fatti l'inibizione di mesi sei;
- 2) per la società U.S.D. Paolana un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione.

Con provvedimento del 5.11.2021 il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicato sul C.U. n. 57 del 9.11.2021, viste le richieste della Procura Federale, ritenuto che gli elementi acquisiti integrassero la responsabilità a carico dei deferiti e tenuto conto del seppur tardivo adempimento del lodo arbitrale, irrogava:

- a Giuseppe Lo Gatto, in qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana l'inibizione di mesi sei;
- alla società U.S.D. Paolana l'ammenda di euro 600,00.

IL RECLAMO ALLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avverso la decisione predetta proponeva reclamo alla Corte d'Appello Federale il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. chiedendone l'annullamento, per il mancato accoglimento della sanzione richiesta a carico della Paolana e per insufficiente motivazione della delibera.

Con memoria difensiva del 13.12.2021 la Paolana eccepeva la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza del 5.11.2021 innanzi al Tribunale Federale Territoriale, adducendo che lo stesso non sarebbe mai stato ritualmente notificato agli incolpati, sig. Giuseppe Lo Gatto e U.S.D. Paolana, in quanto inviato a un indirizzo di posta elettronica non più in uso. Deduceva quindi la nullità assoluta della decisione, l'inefficacia della sanzione irrogata e la sostanziale inammissibilità del reclamo della Procura Federale.

LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Con decisione /0048/CFA/-2021-2022 la Corte Federale d'Appello, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Paolana, ritenuta la violazione del principio del contraddittorio (art. 44, comma 1, C.G.S.) per essere stato l'avviso di fissazione del procedimento innanzi al Tribunale spedito a un indirizzo PEC non valido, annullava la decisione impugnata, rinviando per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

IL NUOVO DIBATTIMENTO DEL 24.1.2022

Fissata nuova udienza di cui veniva dato rituale avviso alle parti, alla seduta del 24.01.2022 comparivano: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi e l'avv. Giuseppe Bruno per la U.S.D. Paolana. Nessuno compariva per Lo Gatto Giuseppe.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1) per Giuseppe Lo Gatto, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana all'epoca dei fatti l'inibizione di mesi sei;
- 2) per la società U.S.D. Paolana un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione ed € 600,00 di ammenda.

LE CONCLUSIONI DEGLI INCOLPATI

L'avv. Giuseppe Bruno per la U.S.D. Paolana formulava le seguenti conclusioni:

Proscioglimento da ogni incolpazione non sussistendo le ragioni per dar luogo a sanzioni sia in ordine alla penalizzazione sia in ordine all'ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. L'istruttoria ha, infatti, consentito di accertare che il sig. Giuseppe Lo Gatto, all'epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della Società U.S.D. Paolana, ometteva di provvedere al pagamento della somma dovuta all'allenatore sig. Elio Esposito, così come determinata dal Collegio Arbitrale L.N.D. con lodo pubblicato nel C.U. n.1/2021, comunicatogli con raccomandata ricevuta il 6.4.2021.

Quanto alle sanzioni applicabili, le richieste della Procura Federale appaiono congrue ed adeguate alla natura dei fatti accertati per quanto attiene l'inibizione a carico del Sig. Giuseppe Lo Gatto e per quanto riguarda la Società U.S.D. Paolana in ragione delle previsioni di cui all'art. 31, comma 6, C.G.S. che prevede la sanzione minima della penalizzazione di un punto in classifica.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che nella specie, malgrado il pagamento in favore dell'allenatore sia avvenuto dopo il termine previsto, non è dato senza fare luogo all'applicazione di circostanze attenuanti giacchè, come precisato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello (cfr. N. 088 CFA del 13 luglio 2020), la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall'handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.

La sanzione dell'ammenda può essere invece ridotta, in considerazione dell'avvenuto pagamento, benchè oltre i termini.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Giuseppe LO GATTO, in qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana l'inibizione di mesi sei;
- alla società U.S.D. PAOLANA (1) UN punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione nonché l'ammenda di € 300,00.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 24 Gennaio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO N. 11 della A.D.S. S.S. TREBISACCE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 80 del 23.12.2021 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni;

OSSERVA

1.- Al 39° minuto del secondo tempo della gara del 19.12.2021 tra la S.S. Trebisacce e la Digiesse PraiaTortora, a seguito del provvedimento di espulsione comminatogli dal direttore di gara, il giocatore De Caro Roberto della S.S. Trebisacce scavalcava la recinzione e, portatosi in tribuna, colpiva con calci e pugni un Dirigente della Digiesse PraiaTortora.

All'aggressione si univano sostenitori e Dirigenti della S.S. Trebisacce che aggredivano i Dirigenti della Digiesse PraiaTortora, i quali tentavano inutilmente di porsi in salvo scavalcando la rete di recinzione per entrare in campo.

A quel punto l'arbitro sospendeva temporaneamente la gara in attesa che i due carabinieri presenti sedassero i tafferugli che si erano verificati e successivamente, constatato che le forze dell'ordine non erano in grado di contenere i disordini in atto, rilevato che non vi erano strutture di separazione fra le tifoserie, temendo per l'incolumità dei calciatori e della terna, dopo dieci minuti decideva di sospendere definitivamente la gara, mentre i tumulti erano ancora in corso.

2.- In esito a tali fatti, dettagliatamente riferiti dall'arbitro nel suo referto di gara, il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato alla A.D.S. S.S. Trebisacce la punizione sportiva della partita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di € 400,00 e ha squalificato il calciatore De Caro Roberto fino al 31.12.2022.

3.- Avverso la decisione, limitatamente alla perdita della gara e all'ammenda inflitta, la S.S. Trebisacce ha proposto ricorso, con il quale ha censurato la decisione del primo giudice sostenendo che non vi erano le condizioni per dar luogo alla sospensione definitiva della gara per l'assenza di ogni situazione di pericolo, giacché i disordini, limitati alla partecipazione di pochi soggetti, furono immediatamente sedati dalle forze dell'ordine presenti e, comunque, per l'inapplicabilità della sanzione della perdita della gara, non prevista per i fatti violenti dei sostenitori.

Ha inoltre contestato la comminata ammenda (quanto meno nell'entità determinata) per la solidarietà espressa e l'assistenza fornita ai soggetti aggrediti.

4.- Le doglianze non hanno pregio e il ricorso deve essere respinto.

Ed invero:

-a) Ai sensi dell'art. 62/2 delle NOIF (che le società sono tenute a osservare in forza dell'art. 4 CGS) *“Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio”*.

L'art. 6/4 CGS prevede che *“La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”*, mentre la mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta un aggravamento delle sanzioni.

L'art. 8/2 CGS dispone che *“Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10 il quale, a sua volta, prevede che “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”*.

-b) Il quadro normativo sopra delineato conduce a ritenere che in ipotesi di fatti, quali eventi come quelli in argomento, che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara, possa trovare piena applicazione la sanzione sportiva della perdita della gara.

Tale sanzione resta esclusa solo dalla scriminante o dall'attenuante prevista dall'art. 7 CGS, a mente del quale *“Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel*

Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".

-d) Venendo all'esame del caso di specie, la determinazione del direttore di gara di sospendere la partita è ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento.

Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore tecnico.

La decisione dell'arbitro, lungi dall'essere stata adottata per errati convincimenti soggettivi, è stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in alcun caso consentire la prosecuzione dell'incontro.

Secondo quanto riportato dall'arbitro nel referto di gara (indipendentemente dall'ammissibilità o meno del supplemento integrativo), all'aggressione subita dai dirigenti della Digiesse PraiaTortora presero parte (oltre al calciatore De Caro Roberto, dal cui comportamento originarono i disordini) i sostenitori e gli stessi dirigenti della S.S. Trebisacce che, diedero luogo (per adoperare l'espressione utilizzata dal direttore di gara), a una "caccia all'uomo" nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria (riconoscibili dalla stemma sociale sugli indumenti che indossavano).

Nella descritta situazione, in modo del tutto corretto e adeguato, l'arbitro, prima sospese temporaneamente la gara e, dopo aver atteso dieci minuti senza che le violenze cessassero malgrado l'intervento delle forze dell'ordine, ne decretò la fine, stimando che la perdurante situazione di pericolo non potesse non spiegare effetti diretti e immediati sul regolare svolgimento del giuoco.

-e) Nè ricorrono le condizioni per fare luogo alla scriminante o all'attenuante prevista dall'art. 7 CGS, perché in assenza del divisorio tra le due tifoserie a causa di lavori di ristrutturazione (circostanza, questa comunicata agli organi competenti) non risultano essere stati adottati dalla Società ospitante sufficienti modelli di organizzazione e di gestione idonei e adeguati a prevenire incidenti.

-d) Da ultimo, le immagini della gara registrate su dischetto, allegato dalla S.S. Trebisacce per dimostrare la limitata portata dei disordini, non possono trovare ingresso nel presente procedimento, perché (in disparte dalle garanzie tecniche e documentali delle riprese) la prova televisiva ha nel processo sportivo la limitata ammissibilità prevista dagli artt. 61 e 62 CGS e ha, inoltre, valenza sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale.

-f) La sanzione dell'ammenda comminata alla S.S. Trebisacce sulla base del combinato disposto degli artt. 4 e 8 CGS appare congrua e adeguata agli fatti accertati.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 12 della società POLISPORTIVA BELMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N° 33 G del 4.1..2022 (Punizione perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica, Ammenda Euro 25,00 per rinuncia)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che il direttore di gara ha riferito nel rapporto che la gara non si è disputata perché la Società ospitata (Polisportiva Belmonte) non si è presentata all'impianto comunale alle ore 15,35;

- che la Polisportiva Belmonte (il cui organico è composto da n. 16 atleti) ha proposto reclamo sostenendo di aver comunicato al Comitato Regionale Calabria (con Pec del 28.12.2021) la presenza di n. 3 casi di positività al Covid 19 all'interno del gruppo squadra U15 e la presenza di n. 7 calciatori in isolamento fiduciario per contatti con soggetti positivi;

- che, tuttavia, in atti risulta solo la certificazione di positività riferita a n. 2 calciatori e l'ordinanza di isolamento fiduciario riferito a n. 1 calciatore;

- che nella descritta situazione, in mancanza di diverso materiale probatorio, deve ritenersi che la gara avrebbe potuto essere disputata prevedendo il Protocollo F.I.G.C. l'impedimento legittimo quando il numero dei calciatori risultati positivi al test e di quelli eventualmente posti in quarantena o isolamento fiduciario da parte della Autorità Sanitaria competente, sia superiore a 5 (cinque).

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 13 della Società CALCIO MALVITO**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 3.12.2022 (Ammenda € 150,00; Squalifica per cinque giornate effettive di gara calciatore De Iacovo Matteo)**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo e respinta la richiesta di confronto diretto con il direttore di gara perché inammissibile ;

ritenuto che il direttore di gara ha riferito nel rapporto:

- che a fine gara, alcune persone non identificate bussavano alla porta dello spogliatoio arbitrale rivolgendogli frasi offensive ed espressioni blasfeme;
- che mentre si dirigeva alla propria autovettura per abbandonare l'impianto un sostenitore riconducibile alla società ospitante che sostava all'interno del rettangolo di gioco (unitamente ad altri sostenitori del Malvito), teneva nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso del tipo *"non venire più a Malvito"*; *"la prossima volta ti ammazziamo"*, *"non ti facciamo arbitrare più"*, così che doveva essere scortato dalle forze dell'ordine;
- che la Società Malvito ritardava la presentazione della distinta di gara;
- che la sistemazione dello spogliatoio arbitrale era inadeguato per il malfunzionamento dei servizi igienici e per l'ambiente fatiscente;

ritenuto che il calciatore De Iacovo Matteo, a fine gara, teneva un comportamento offensivo e minaccio nei confronti dell'arbitro, mentre non può individuarsi nel suo comportamento un tentativo di aggressione ai danni del direttore di gara per l'insussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'atto di violenza;

ritenuto che la sanzione dell'ammenda comminata dal primo giudice appare congrua e adeguata rispetto all'entità e alla gravità dei fatti accertati;

ritenuto che la sanzione a carico del calciatore debba essere rapportata alle violazioni effettivamente commesse;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico del calciatore DE IACOVO Matteo a TRE giornate effettive di gara;

Conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa alla reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0047/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0052/CFA/2021-2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0052/CFA/2021-2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 17.11.2021

contro

U.S.D. Cutro, non costituita

per la riforma parziale della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, il Cons. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l'avv. Cotugno

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto prot. 001582/808 PFI 20-21/PM/mf del 10 settembre 2021 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. Antonio Chiellino, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Cutro, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell'allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10 maggio 2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, in merito al ricorso n. 54/01, comunicato con PEC inviata in data 25 dicembre 2020;

- la Società A.S.D. Cutro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Chiellino Antonio.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di sei mesi per il presidente sig. Chiellino Antonio; 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Cutro, da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione, e €. 600,00 di ammenda) e ritenuto che *“gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale”*, ha irrogato:

- al sig. Chiellino Antonio, in qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Cutro l'inibizione di mesi sei (6) e cioè fino al 9 maggio 2022;

- alla Società A.S.D. Cutro l'ammenda di €. 600,00.

3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0052/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di “affermare la responsabilità disciplinare della società A.S.D. Cutro rideterminando la sanzione, come richiesta dinanzi all'Organo giudicante di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

primo grado, comminando alla medesima società la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione".

Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato "Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento integrale della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società A.S.D. Cutro; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva".

E' stato sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di irrogare alla società A.S.D. Cutro il richiesto punto in classifica nel campionato di competenza con una motivazione contraddittoria ed insufficiente. Infatti, pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l'organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l'obbligo di corrispondere all'avente titolo la somma stabilita dal lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. (pubblicato su C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, in merito al ricorso n. 54/01), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificerebbe tale conclusione.

Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 11, delle NOIF) - un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell'inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 12, delle NOIF).

Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S.D. Cutro della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un'evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo altresì nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.

4. La U.S.D. Cutro, cui il reclamo risulta ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

5. All'udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l'avv. Cotugno, per la Procura Federale, si è riportato al reclamo, chiedendone l'accoglimento.

6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il reclamo è fondato.

7.1. L'articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che "Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 *ter*, comma 11 e 94 *quinquies*, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche".

7.2. Nel caso in esame è pacifico che il sig. Antonio Chiellino, quale presidente della società U.S.D. Cutro, ha provveduto solo in data 10 maggio 2021 al pagamento in favore dell'allenatore sig. Giuseppe Sestito delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D pubblicato sul C.U. n. 5/2020, nella riunione del 10 dicembre 2020, comunicato con PEC del 25 dicembre 2020, e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

E' irrilevante che l'obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo).

7.3. Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di un punto.

7.4. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell'obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. g), ("aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio")



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione.

Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), “...per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare ... la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”.

8. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell’A.S.D. Cutro comminando 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della A.S.D. Cutro comminando 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Conferma nel resto.

Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0048/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0053/CFA/2021-2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0053/CFA/2021-2022 proposto in data 17 novembre 2021 dal Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C.

contro

A.S.D. Paolana

per l'annullamento, *in parte qua*, della decisione in data 5 novembre 2021 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021;

visto il reclamo e i relativi allegati;

vista la memoria difensiva dell'A.S.D. Paolana

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, l'avv. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l'avv. Leonardo Cotugno e per la U.S.D. Paolana l'avv. Giuseppe Bruno

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto prot. 001323/806 PFI 20-21/PM/mf del 1° settembre 2021 ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. Giuseppe Lo Gatto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell'allenatore sig. Elio Esposito, eseguito solo il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n. 1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6 aprile 2021;

- la Società U.S.D. Paolana, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Lo Gatto Giuseppe.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di sei mesi per il presidente sig. Giuseppe Lo Gatto; 1 punto di penalizzazione per la Società A.S.D. Paolana, da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione, e €. 600,00 di ammenda) e ritenuto che "*gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale*", ha irrogato al solo sig. Giuseppe Lo Gatto, in qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Paolana l'inibizione di mesi sei (6) e cioè fino al 9 maggio 2022.

3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0053/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di "affermare la responsabilità disciplinare della società A.S.D. Paolana in relazione al capo di incolpazione formulato nei confronti della stessa con l'atto di deferimento dell'1.9.2021, con irrogazione della sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nel corso della corrente stagione sportiva, così come richiesto dalla Procura Federale nel corso del procedimento di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

prime cure”.

Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato “Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società U.S.D. Paolana; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

E’ stato innanzitutto rilevato che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di sanzionare la società U.S.D. Paolana. Inoltre, con una motivazione contraddittoria ed insufficiente, pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l’organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l’obbligo di corrispondere all’avente titolo la somma stabilita dal lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. (pubblicato sul C.U. n. 1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6 aprile 2021), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificerebbe tale conclusione.

Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 11, delle NOIF) – un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell’inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 12, delle NOIF).

Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S.D. Paolana della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un’evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo altresì nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.

4. La U.S.D. Paolana con memoria difensiva depositata il 13 dicembre 2021 ha eccepito la nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza del 5 novembre 2021 innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, adducendo che lo stesso non sarebbe mai stato ritualmente notificato agli incolpati, sig. Giuseppe Lo Gatto e U.S.D. Paolana, in quanto inviato ad un indirizzo di posta elettronica (usdpaolana1922@pec.it) non più in uso, come del resto emergerebbe anche dall’avviso di mancata consegna dello stesso; ha dedotto quindi la nullità assoluta della decisione, l’inefficacia della sanzione irrogata e la sostanziale inammissibilità del reclamo della Procura Federale.

5. All’udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l’avv. Cotugno, per la Procura Federale, si è riportato al reclamo, chiedendone l’accoglimento, deducendo peraltro l’inammissibilità delle eccezioni sollevate dall’U.S.D. Paolana; l’avv. Bruno per l’U.S.D. Paolana ha insistito nelle eccezioni formulate nella memoria depositata il 13 dicembre 2021, osservando che per la loro deduzione, diversamente da quanto *ex adverso* sostenuto, non era necessario proporre un autonomo reclamo avverso la decisione in questione, trattandosi peraltro di questioni rilevabili d’ufficio dal giudice ed ha pertanto insistito per la declaratoria di nullità della decisione reclamata, per il rigetto del reclamo e la rimessione degli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di nullità della decisione reclamata, sollevata dalla difesa dell’U.S.D. Paolana per il mancato rituale recapito dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

L’eccezione è fondata.

7.1. E’ principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie.

Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, “attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”.

La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest’ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell’ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

7.2. Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, l'avviso del Presidente del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di fissazione dell'udienza del 5 novembre 2021 per la trattazione del deferimento della Procura Federale prot. n. 001323/806 pfi20-21/PM/mf del 1° settembre 2021 risulta spedito sia per l'U.S.D. Paolana che per il Sig. Giuseppe Lo Gatto, suo Presidente, in data 19 ottobre 2021 all'indirizzo PEC usdpaolana1922@pec.it.

Risulta altresì dagli atti che per quell'invio è stato generato un avviso di mancata consegna per il seguente errore: "5.1.1. – Aruba Pec S.p.A. – indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema".

Da tanto trova conferma che la U.S.D. Paolana non è stata posta in condizione di poter svolgere le proprie difese e di partecipare all'udienza all'esito della quale è stata resa la decisione reclamata; né d'altra parte la Procura Federale ha dedotto e tanto meno provato o offerto di provare che l'indirizzo pec, al quale è stato inviato l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del deferimento, sia quello unico e/o ufficiale della U.S.D. Paolana o quello da quest'ultima indicato per il procedimento in questione.

7.3. Risulta pertanto integrata la fattispecie di violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d'ufficio, il che consente di prescindere dall'esame delle questioni, che emergono implicitamente dalle difese dell'U.S.D. Paolana e dalle correlate eccezioni della Procura Federale, circa l'ammissibilità nel processo sportivo del reclamo incidentale, in generale, e di quello incidentale tardivo, in particolare.

8. Il riscontrato vizio del contraddittorio determina la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria e della decisione reclamata che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva deve essere annullata con rinvio, per l'esame del merito, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

P.Q.M.

Decidendo sul reclamo in epigrafe, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0049/CFA-2021-2022
Registro procedimenti n. 0054/CFA/2021-2022

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

Marco La Greca - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0054/CFA/2021-2022 proposto in data 17 novembre 2021 dal Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C.

contro

l'U.S. Palmese A.S.D.

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi anche in videoconferenza, del 16 dicembre 2021, l'avv. Carlo Saltelli e udito per la reclamante Procura Federale l'avv. Leonardo Cotugno nonché per l'U.S. Palmese A.S.D. l'avv. Nicola Minasi ed il sig. Francesco Sergi, suo Presidente

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto prot. 001962/807 pfi 20-21/PM/mf del 27 settembre 2021, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il sig. Simone Rocco, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 *ter*, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nel C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n. 7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n. 4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n. 208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n. 269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele;

- la Società U.S. Palmese A.S.D., per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco.

2. Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con la decisione segnata in epigrafe, viste le richieste della Procura Federale (inibizione di dodici mesi per il presidente sig. Simone Rocco; 3 punti di penalizzazione per la Società U.S. Paolana A.S.D., da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell'iscrizione, e €. 2.100,00 di ammenda) e ritenuto che *"gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazioni delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l'avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale da parte della "nuova società"*", ha irrogato:

-al sig. Simone Rocco, in qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Palmese A.S.D. l'inibizione di mesi dodici (12) e cioè fino al 9 novembre 2022;

- alla Società U.S. Palmese A.S.D. l'ammenda di €. 2.100,00.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3. Con atto notificato via pec il 17 novembre 2021 il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo (numero 0054/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la parziale riforma nel senso di “affermare la responsabilità disciplinare della società U.S. Palmese A.S.D. rideterminando la sanzione, come richiesta dinanzi all’Organo giudicante di primo grado, comminando alla medesima società la sanzione di tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione, oltre all’ammenda di €. 2.100,00”.

Il reclamo è stato affidato ad un solo motivo di censura, rubricato “Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito al mancato accoglimento integrale della richiesta sanzionatoria formulata nei riguardi della società U.S. Palmese A.S.D.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione in merito ai criteri enunciati dal Giudice di prime cure per la determinazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva”.

E’ stato sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe ingiustamente omesso di irrogare alla società U.S. Palmese A.S.D. i richiesti tre punti in classifica nel campionato di competenza con una motivazione contraddittoria ed insufficiente. Infatti, pur avendo correttamente rilevato che gli elementi di responsabilità dei deferiti erano stati documentalmente provati, l’organo giudicante avrebbe apoditticamente affermato che nella determinazione delle sanzioni deve tenersi conto che l’obbligo di corrispondere agli aventi titolo le somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissione Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento), ancorché tardivamente, era stato nondimeno adempiuto, senza tuttavia indicare il criterio che giustificerebbe tale conclusione.

Tale statuizione, secondo la reclamante Procura Federale, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che fissa come sanzione minima edittale - per la semplice circostanza che la società non abbia adempiuto tempestivamente (entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia arbitrale, ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 11, delle NOIF) – un punto di penalizzazione, come richiesto nelle conclusioni innanzi al giudice di prime cure. Del resto, sotto tale profilo, la decisione reclamata avrebbe omesso di considerare che il protrarsi dell’inadempimento oltre il ricordato termine di trenta giorni darebbe luogo alla diversa sanzione della mancata iscrizione al campionato per la stagione successiva (ex artt. 94, *ter*, comma 11, e 94 *quinquies*, comma 12, delle NOIF).

Inoltre, sempre secondo la reclamante Procura Federale, la mancata irrogazione alla Società U.S. Palmese A.S.D. della chiesta sanzione nel minimo edittale di un punto di penalizzazione comporterebbe anche un’evidente alterazione della classifica del campionato cui appartiene la predetta società, incidendo anche nei confronti delle altre società partecipanti allo stesso campionato che non sono incorse in inadempimenti di obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati: profilo questo del tutto pretermesso dalla decisione reclamata.

4. La Società U.S. Palmese A.S.D., pur non costituendosi ritualmente in giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, ha informalmente chiesto attraverso il suo avvocato ed il suo Presidente di essere comunque ammesso alla discussione innanzi a questa Corte d’Appello Federale e di poter svolgere le proprie difese orali.

5. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 16 dicembre 2021 l’avv. Leonardo Cotugno, per la Procura Federale, si è riportata al reclamo, chiedendone l’accoglimento; sono stati altresì presenti in collegamento da remoto per la Società U.S. Palmese A.S.D. l’avvocato Minasi e il sig. Sergi, attuale Presidente della società, che hanno contestato la fondatezza dell’avverso reclamo, chiedendone il rigetto ed in via subordinata istando per l’applicazione delle attenuanti.

6. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Come accennato nella esposizione in fatto, l’U.S. Palmese A.S.D., pur non costituendosi ritualmente nel presente giudizio e senza depositare nei termini di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva alcuna memoria e/o documenti, ha informalmente chiesto nei minuti immediatamente precedenti la trattazione orale del presente reclamo, attraverso il suo avvocato ed il suo Presidente, di essere comunque ammessa alla discussione – da remoto - innanzi a questa Corte Federale d’Appello e di poter svolgere le proprie difese orali.

La Sezione ha pertanto preliminarmente esaminato la richiesta, ritenendola ammissibile sia pur nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

7.1. Deve premettersi che il citato art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “ *Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l’udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti*”.

In omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo amministrativo, principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la ricordata disposizione codicistica - secondo cui fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione.

7.2. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende meramente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere.

7.3. Il difensore dell'U.S. Palmese A.S.D., avv. Minasi, ed il suo Presidente, sig. Sergi, sono stati pertanto ammessi alla odierna udienza di discussione del reclamo ed hanno svolto le proprie difese orali nei limiti sopra delineati, concludendo nel senso del rigetto del reclamo ed in via subordinata per l'applicazione delle circostanze generiche.

8. Passando all'esame del reclamo, esso è fondato.

8.1. L'articolo 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva prevede che *“ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”*.

8.2. Nel caso in esame è pacifico che il sig. Simone Rocco, quale presidente della società U.S. Palmese A.S.D., non ha provveduto al tempestivo pagamento in favore degli aventi diritto delle somme stabilite dalle varie decisioni delle Commissioni Accordi Economici (decisioni puntualmente indicate nell'atto di deferimento), cioè nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle stesse: il che integra il fatto disciplinarmente rilevante cui la ricordata disposizione ricollega la sanzione a carico della società della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

E' irrilevante che quelle obbligazioni, sia pur tardivamente, siano state comunque adempiute sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento delle obbligazioni stesse (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo).

8.3. Sul punto peraltro la decisione reclamata non contiene alcuna motivazione sulle ragioni che giustificavano la mancata irrogazione della pur richiesta sanzione nei confronti della società della penalizzazione di tre punti.

8.4. Per completezza non può sottacersi, per un verso, che il pagamento tardivo dell'obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. g), (*“aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio”*) e che, per altro verso, neppure emergono dagli atti del procedimento circostanze astrattamente idonee a giustificare comunque una diminuzione della sanzione.

Ciò senza contare che, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Federale (cfr. decisione di cui al C.U. n. 88/2020, richiamato dalla Procura reclamante), *“...per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare ... la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa...il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali”*.

9. Il reclamo pertanto va accolto e, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata per il resto, deve rideterminarsi la sanzione a carico dell'U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso, come richiesto dalla Procura Federale già innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, sanzione congrua in ragione della pluralità di obbligazioni non adempiute tempestivamente.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione a carico della U.S. Palmese A.S.D. comminando 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Conferma nel resto.

Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce